

CASSA DI ASSISTENZA BI SALUS

REGOLAMENTO INTERNO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

MODALITA' E TERMINI OPERATIVI PER L'ADESIONE E L'ISCRIZIONE – PERMANENZA NELLA CASSA

Articolo 2 – Domanda di Adesione e di Iscrizione alla Cassa degli Associati e degli Iscritti

Articolo 3 – Domanda di iscrizione degli Aventi Diritto

Articolo 4 – Recesso dell'Associato e dell'Iscritto

Articolo 5 – Esclusione e Perdita della qualifica di Associato, di Iscritto ed Avente Diritto

QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI

Articolo 6 – Quota associativa

Articolo 7 – Contributi per l'attività assistenziale svolta dalla Cassa

Articolo 8 – Ritardato e mancato versamento della quota associativa e dei contributi

PRESTAZIONI

Articolo 9 – Prestazioni

Articolo 10 – Mandato operativo

Articolo 11 – Decorrenza delle Prestazioni

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Privacy e Tutela dei dati personali

Articolo 13 – Modifiche al Regolamento

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento di funzionamento (il "Regolamento"), predisposto ed approvato ai sensi del combinato disposto degli artt. 10.1, 14.2 e 21 dello statuto (lo "Statuto"), disciplina:
 - (i) le modalità di funzionamento della Cassa di assistenza sanitaria denominata "Cassa di Assistenza Bi Salus", in breve "Cassa Bi Salus" (la "Cassa");
 - (ii) le modalità, i requisiti e le condizioni di gestione dell'erogazione e del rimborso dei servizi, dei trattamenti, delle prestazioni assistenziali e socio-sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale (le "Prestazioni"), così come previsto dall'art. 3 dello Statuto;
 - (iii) le modalità operative di adesione e iscrizione degli Associati, degli Iscritti e degli Aventi Diritto così come individuati all'art. 5 dello Statuto della Cassa;
 - (iv) i termini e le modalità di versamento della quota associativa e dei contributi;
 - (v) la disciplina del recesso, della esclusione e della decadenza degli Associati, degli Iscritti e degli Aventi Diritto.
- 1.2 La Cassa, così come previsto dall'art. 3 dello Statuto, eroga Prestazioni in favore dei propri Associati Persone Fisiche, Iscritti e Aventi Diritto, come meglio individuati all'art. 5 dello Statuto.
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme dello Statuto.
- 1.4 L'adesione alla Cassa implica per i singoli Associati, nonché per gli Iscritti e gli Aventi Diritto, l'accettazione dello Statuto e del Regolamento, di volta in volta vigente.

MODALITA' E TERMINI OPERATIVI PER L'ADESIONE E L'ISCRIZIONE – PERMANENZA NELLA CASSA

Articolo 2 – Domanda di Adesione e di Iscrizione alla Cassa degli Associati e degli Iscritti

- 2.1 I soggetti, così come individuati all'art. 5.1 dello Statuto, per diventare Associati della Cassa (sia quali Associati Beneficiari che quali Associati Sostenitori) devono presentare apposita richiesta di adesione. Il *format* della richiesta di adesione – comprensivo delle modalità di trasmissione alla Cassa – è messo a disposizione dalla Cassa in forma cartacea o scaricabile dal sito internet della stessa.
- 2.2 L'Associato Beneficiario di cui all'art. 5.1 lettere a,b,c,e dello Statuto, all'atto della richiesta di adesione, deve comunicare il numero ed i nominativi dei propri Iscritti nonché indicare la fonte istitutiva ed il Programma Assistenziale con le Prestazioni scelte, il tutto compilando apposito file messo a disposizione dalla Cassa, salvo il caso in cui:
 - (i) l'Associato in questione attivi unicamente coperture infortuni extraprofessionali, basate sulle retribuzioni e non nominative. In tal caso l'Associato iscrive infatti l'intera categoria senza indicazione nominativa;
 - (ii) la convenzione tra la Cassa e l'Associato Convenzionato preveda la possibilità per i relativi Iscritti di gestire in autonomia la propria iscrizione
- 2.3 Gli Iscritti possono/devono gestire in autonomia la propria iscrizione alla Cassa, a seguito della domanda di adesione del relativo Associato, oltre che nel caso di cui al precedente art. 2.2 (ii),

nel caso in cui vogliano assumere la qualifica di Iscritti Volontari ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto. In tale ipotesi l'Iscritto deve comunicare alla Cassa il proprio nominativo ed il Programma Assistenziale con le Prestazioni scelte, compilando il *format* di richiesta iscrizione – comprensivo delle modalità di trasmissione alla Cassa – messo a disposizione dalla Cassa sia in forma cartacea che scaricabile dal sito della stessa.

- 2.4 Il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta la richiesta di adesione, comprensiva del Programma Assistenziale, ne valuta la conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento, ne accoglie l'adesione/iscrizione o ne dispone il rigetto. A tal fine il Consiglio di Amministrazione potrà, sotto la sua costante supervisione, delegare uno o più consiglieri a firma singola e disgiunta oppure incaricare un dipendente della Cassa. L'eventuale rigetto verrà comunicato tempestivamente al soggetto interessato.
- 2.5 Il perfezionamento del rapporto associativo e dell'iscrizione di cui ai precedenti articoli 2.1, 2.2 e 2.3 avviene all'atto dell'incasso da parte della Cassa della quota associativa e della contribuzione riferita all'Iscritto, secondo la disciplina prevista agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. L'Associato Beneficiario di cui all'art. 5.1 lettere a,b,c,e dello Statuto tenuto alla comunicazione in fase di adesione del numero e del nominativo dei propri Iscritti ai sensi del precedente art. 2.2, in caso di nuove assunzioni o cessazioni dell'attività lavorativa, dovrà aggiornare tempestivamente l'elenco dei propri Iscritti, comunicando alla Cassa le variazioni dei nominativi. In caso di variazione delle informazioni comunicate in fase di iscrizione, come per esempio: modifiche dei dati anagrafici dei dipendenti e dei collaboratori, l'Associato dovrà tempestivamente inoltrarle alla Cassa mediante apposita comunicazione. Il medesimo obbligo di aggiornamento grava anche direttamente in capo all'Iscritto che gestisce in autonomia la propria iscrizione ai sensi del precedente art. 2.3.

Articolo 3 – Domanda di iscrizione degli Aventi Diritto

- 3.1 L'Iscritto e l'Associato Persona Fisica hanno la facoltà di iscrivere alla Cassa il proprio Nucleo Familiare mediante la compilazione del modulo di iscrizione messo a disposizione dalla Cassa sia in forma cartacea che scaricabile dal sito della stessa.
- 3.2 L'iscrizione degli Aventi Diritto avviene (i) per il tramite dell'Associato Beneficiario di cui all'art. 5.1 lettere a,b,c,e dello Statuto tenuto alla comunicazione in fase di adesione del numero e del nominativo dei propri Iscritti ai sensi del precedente art. 2.2; (ii) direttamente da parte dell'Iscritto nel caso in cui sia lo stesso a gestire in autonomia la propria iscrizione ai sensi del precedente art. 2.3; (iii) direttamente dall'Associato Persona Fisica.
- 3.3 Per "Nucleo Familiare" si intende, così come previsto dall'art. 5.3 dello Statuto, quello di cui all'Articolo 12 del TUIR e all'Articolo 433 cod. civ., anche se non convivente o non fiscalmente a carico, ivi compresi le parti di unioni civili e i conviventi di fatto, nonché ogni altro soggetto, di cui alla Legge 20 maggio 2016 n. 76, e ogni altro convivente risultante dallo stato di famiglia o da dichiarazione di autocertificazione.
- 3.4 La tipologia dei componenti di cui al precedente punto potrà venir maggiormente delimitata all'interno del Programma Assistenziale sottoscritto.
- 3.5 Per i componenti del Nucleo Familiare conviventi l'Iscritto deve produrre un'autocertificazione sostitutiva del certificato anagrafico di stato di famiglia.
- 3.6 Il perfezionamento dell'iscrizione degli Aventi Diritto avviene in modo analogo al perfezionamento dell'iscrizione degli Iscritti ovvero all'atto dell'incasso da parte della Cassa di una contribuzione aggiuntiva riferita all'Avente Diritto e a carico dei relativi Associati

Beneficiari o Iscritti secondo la disciplina prevista agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento. L'obbligo di aggiornamento di cui al precedente art. 2.5 riguarda oltre agli Iscritti anche gli Aventi Diritto.

Articolo 4 – Recesso dell'Associato e dell'Iscritto

- 4.1 L'Associato e l'Iscritto Volontario possono recedere dalla Cassa inviando apposita comunicazione di recesso, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Cassa o a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale della stessa con preavviso di almeno novanta (90) giorni dalla chiusura dell'annualità solare in corso. Il recesso dalla Cassa ha effetto dal 1° gennaio dell'annualità solare successiva a quella in cui si è presentato il recesso.
- 4.2 Il recesso di cui al precedente punto comporta automaticamente anche il recesso dal Programma Assistenziale e /o dai Programmi Assistenziali prescelti, a partire dalla prima scadenza annuale successiva all'effetto del recesso
- 4.3 Qualora l'Associato e/o l'Iscritto volessero recedere da uno o più Programmi Assistenziali sottoscritti, dovrà inviare apposita comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Cassa o a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale della Cassa con preavviso di almeno sessanta (60) giorni dalla scadenza annuale del Programma Assistenziale, che vuole essere disdetto. L'Associato può mantenere l'iscrizione alla Cassa versando la quota associativa nei termini previsti all'art 6 del presente Regolamento
- 4.4 Qualora il recesso dovesse essere inviato oltre i termini indicati ai precedenti punti 4.1. e 4.3, l'adesione alla Cassa e/o al/ai Programma/i Assistenziale /i si intenderanno tacitamente rinnovati e permarrà l'obbligo di corrispondere il contributo per il Programma Assistenziale e la quota associativa ove prevista secondo la disciplina prevista agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
- 4.5 Qualora il Programma Assistenziale fosse gestito da una Compagnia di Assicurazione e dovesse venir disdetto dalla stessa, la Cassa si impegna a comunicare all'Associato la disdetta ricevuta entro i sette giorni successivi. La Cassa, in caso di disdetta della Compagnia non si assume alcuna responsabilità nei confronti degli Associati e degli Iscritti per la mancata erogazione delle Prestazioni per impossibilità di rinnovare il Programma Assistenziale disdetto dalla Compagnia.

Articolo 5 – Esclusione e perdita della qualifica di Associato, di Iscritto ed Avente Diritto

- 5.1 Gli Associati, gli Iscritti e gli Aventi Diritto perdono la loro qualifica al ricorrere delle ipotesi disciplinate agli artt. 7.4 e 7.6 dello Statuto e al precedente art. 4.1 del presente Regolamento.

QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTI

Articolo 6 – Quota associativa

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione annualmente determina, con apposita delibera, e comunica agli Associati l'importo della quota associativa annuale.

- 6.2 All'atto della presentazione della domanda di adesione, nonché successivamente ogni anno di permanenza nella Cassa, entro e non oltre la data di scadenza indicata dalla Cassa, l'Associato deve versare una quota associativa, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Cassa, attraverso bonifico bancario intestato alla stessa.

Articolo 7 – Contributi per l'attività assistenziale svolta dalla Cassa

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, con apposita delibera, e comunica agli Associati Beneficiari e agli Iscritti l'ammontare del contributo di gestione annuale massimo che l'Associato Beneficiario e/o gli Iscritti devono versare per le Prestazioni che vengono erogate dalla Cassa. In particolare, i contributi vengono versati (i) per il tramite dell'Associato Beneficiario di cui all'art. 5.1 lettere a,b,c,e dello Statuto tenuto alla comunicazione in fase di adesione del numero e del nominativo dei propri Iscritti ai sensi del precedente art. 2.2; (ii) direttamente da parte dell'Iscritto nel caso in cui sia lo stesso a gestire in autonomia la propria iscrizione ai sensi del precedente art. 2.3; (iii) direttamente dall'Associato Persona Fisica.
- 7.2 Il valore del contributo annuale varia a seconda delle Prestazioni prescelte, ovvero a seconda del Programma Assistenziale prescelto dall'Associato e/o dall'Iscritto.
- 7.3 Possono essere stabiliti importi dei contributi per l'attività assistenziale differenziati per Associati Beneficiari e/o gruppi di Associati Beneficiari, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di Iscritti e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente.
- 7.4 Si precisa che l'Associato Sostenitore non è tenuto al versamento di contributi ma della sola quota associativa non avendo quest'ultimo diritto di beneficiare ad alcuna Prestazione.

Articolo 8 – Ritardato e mancato versamento della quota associativa e dei contributi

- 8.1 Il ritardato/mancato pagamento della quota associativa e dei contributi accertato dal Consiglio di Amministrazione può comportare l'esclusione dell'Associato da parte dell'Assemblea e, conseguentemente, la perdita della qualifica di Iscritto e Avente Diritto, nonché, per l'Iscritto Volontario, la decadenza automatica dalla Cassa ai sensi degli artt. 7.4 lett. b) e 7.6 lett. c) e d) dello Statuto e 5.2 del presente Regolamento.
- 8.2 In caso di mancato o ritardato versamento, totale e/o parziale, della quota associativa e/o dei contributi, nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento, la Cassa non garantisce il conseguimento delle Prestazioni.

PRESTAZIONI

Articolo 9 – Prestazioni

- 9.1 Le Prestazioni vengono erogate dalla Cassa in favore degli Associati Persone Fisiche, degli Iscritti e degli Aventi Diritto, così come previsto dall'art. 3 dello Statuto, - solo se sono stati versati regolarmente la quota associativa ed i contributi - direttamente o mediante rimborso delle stesse.
- 9.2 Il Programma Assistenziale sottoscritto dall'Associato Beneficiario o dall'Iscritto presenterà l'elenco delle Prestazioni e la descrizione delle stesse, ovvero i limiti, le esclusioni e le modalità di rimborso e/o liquidazione nonché la data di decorrenza delle stesse.
- 9.3 La Cassa può gestire direttamente l'erogazione o il rimborso delle Prestazioni, oppure può

affidare la gestione dell'erogazione del rimborso mediante contratti e/o convenzioni di assicurazione con compagnie di assicurazione, casse di assistenza, società di mutuo soccorso, società di servizi o soggetti terzi specializzati nella gestione, nell'erogazione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni.

- 9.4 La Cassa, qualora le Prestazioni vengano rese in forma indiretta, in tutto o in parte mediante la stipulazione di convenzioni con compagnie di assicurazione, individuerà una o più compagnie di assicurazione autorizzate all'esercizio dell'attività di assicurazione nei rami di

pertinenza e definirà con le stesse le condizioni contrattuali da inserire nelle polizze assicurative, che dovranno coincidere con il Programma Assistenziale scelto dalla Cassa.

Art. 10 – Mandato operativo

Ai fini della determinazione delle Prestazioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento e in conformità alle previsioni di cui all'art. 3 dello Statuto, la Cassa si avvale della consulenza ed assistenza di uno o più intermediari di assicurazione iscritti al Registro Unico degli Intermediari – RUI individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 – Decorrenza delle Prestazioni

La Cassa eroga le Prestazioni in favore degli Iscritti e degli Aventi Diritto, così come previsto dall'art. 3 dello Statuto, solo se questi soggetti o per conto di questi soggetti sono stati regolarmente versati la quota associativa ed i contributi, secondo gli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 - Privacy e Tutela dei dati personali

I dati personali relativi agli Associati Persone Fisiche, agli Iscritti e agli Aventi Diritto (gli "Interessati") saranno trattati dalla Cassa in qualità di autonomo titolare dei trattamenti ai sensi dell'Art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation* - "GDPR") e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio precisato all'art. 23 dello Statuto

Articolo 13 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento, nonché i Programmi Assistenziali (in statuto definiti anche "Piani Sanitari"), potranno essere modificati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea, secondo le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 10.1 e 14.2 dello Statuto.